REGIONE DELLA PUGLIA

ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

SESSION	E				
ADUNANZA DEL 8 OTTOBRE	1974	1. 17	DI CON	VOCA:	ZIONE
		 			
N. 1 dell'O.d.G.			Maria de la Companya		
Neg. deliberazioni					
OGGETTO: LEGGE REGIONALE: '	'Provvid	enze i	n favore degli emigrati'	•	
L'anno millenovecentosettant aque	attro gior	no S	otto del mese di ottobi	re	
alle ore 10.30 in Bari, nel palazzo d					manze
In seduta pubblica			3		
	NSIGLIO) BEG	LONALE		
•				. "	
sotto la presidenza dei sig. Dott. Ri					
vice presidenti i sigg. On. Dott	. Giusep	pe Mat	arrese		********
segretari i sigg. Comm. Alessand	ro Laera	Sig	. Antonio Ventura		
e con l'assistenza del Segretario Gene	rale sig. D	ott. E	raldo Panunzio		
I Signori Consiglieri sono present			•	,	
1 Signori Consignari sono present				Warner or .	·
	Presenti Assenti		•	Presenti	Assent
1) Abbadessa avv. Giuseppe	si		Matarrese on, dr. Giuseppe	Si "	
2) Alemanno dr. Francesco	***************************************		Monfredt avv. Angelo		
3) Andretta avv Aurelio	10		Palma avv. Vincenzo	12.00	
4) Aprile Brizio prof. Leonardo	11		Panico sig. Pasquale		
5) Augelli avv. Raffaele		30)			
6) Baldassarre dr. Gaetano		31)		17	
7) Borgia dr. Carlo	00	32)	•		,,,,,
8) Calvario avv. Pasquale		33)	Principallisia Giacomo		
9) Clemente sig. Tommaso			经外次建设资金等	11	
10) Cluffreda avv. Pasquale	14	_	Quarta dr. Nicola	*******	/******
11) Colamonaco sig.ra Maria			Raimondo sig. Cosimo Michele		
12) Colonna cav. uff. Giuseppe	12		Rizzo prof. Marcello	\$1	
13) Consiglio avv. Gabriele	71	38)	Romano avv. Domenico	·····	
14) Conte prof Giusenpe Giuseppe	*********	39)		******	0.4
15) BY Chest Sign Witchelle			Rossi dr. Angelo		SI
16) Dilonardo prof. Giovanni	•••	41)			
17) Di Stefano sig, Nicola		42)		11	
18) Fantasia prof. Matteo	91	43)			
19) Finocchiaro prof. Beniamino			Schilardi prof. Giovanni	***	
20) Flore dr. Alessandro	**************************************	45) 46)		H	
21) Giampaolo prof. Filippo22) Grosso dr. Antonio	si	47)		*********	
22) Grosso dr. Antonio 23) Laera sig. Alessandro			Tatarella dr. Giuseppe		
24) Liuzzi dr. Francesco			Trisorio Liuzzi avv. Gennaro	11	······
25) Margiotta avv. Giovanni	······································		Ventura sig. Antonio	If	
EUT MAIGIUILA AVV. GIOVAIIII	• • • • • • • • • • • • •	30)	ventora ary, motorio	ļ.,,,,,,,	

Presidente di turno dott. Augelli (si è allontana A relazione del sig. to Finocchiaro). Selective dia finantia della del Dallie Mile. Il Presidente informa l'Assemblea che primo argomento all'ordine del giorno è la riapprovazione della legge regionale "Provvidenze in favore degli emigrati". Da la parola al Presidente della IVº Commissione Consiliare Permanente, Avv. Gaetano Scamarcio. - O m i s s i s -Segue la discussione generale sulla legge. - O mii s s i s --Il Presidente avverte che bisogna votare la legge articolo per ar ticolo. Ne da lettura: Art. 1 La Regione Puglia, in attuazione degli obiettivi enunciati negli artt.2,9 e 16 dello Statuto e nei limiti dello stanziamento fissato dalla presente legge, interviene con provvidenze in favore dei propri cittadini emigrati per lavoro che rientrino nella Regione, nonchè del le famiglie di quei lavoratori che continuino a lavorare fuori della Regione. Approvato con votazione palese all'unanimità. Art. 2 L'iniziativa regionale è diretta: a) a promuovere studi ed indagini sul fenomeno della emigrazione, non chè la ricerca dei mezzi per contenerlo e per invertirne la tende<u>n</u> b) ad erogare provvidenze per il primo accoglimento al rientro nella Regione degli emigrati e a concorrere nelle spese per il trasporto di salme degli emigrati nei Paesi di origine; c) a favorire l'acquisizione, la costruzione, la ricostruzione e l'am pliamento della casa da parte degli emigrati;

· 拉丁斯· 拉斯克斯克尔斯 (1970年) 医白素皮质 (1970年) 阿勒斯提及自由市场

d) a favorire la prosecuzione degli studi dei figli degli emigrati che abbiano completato la scuola d'obbligo; e) ad erogare contributi in caso di malattia e di ricovero ospedaliero ove non intervengano altre forme assistenziali; f) a potenziare l'attività delle associazioni che operano per l'elevazione morale e materiale degli emigrati e delle loro famiglie. Approvato con votazione palese all'unanimità. Art. 3 L'attività di studio, di documentazione e ricerca è diretta alla rilevazione dei dati e alla raccolta di informazioni presso gli orga ni dello Stato, Enti pubblici e privati, alla loro sistematica inter pretazione e divulgazione, al fine di determinare i flussi di emigra zione e quelli di rientro nella Regione, la situazione del mercato del lavoro e gli indirizzi dei piani di programmazione regionale. Alla realizzazione di questa attività la Regione provvede diretta mente, attraverso i competenti uffici di Giunta, oppure conferendo spe cifici incarichi a istituti di ricerca pubblici e privati. Approvato con votazione palese all'unanimità. Art. 4 Ai lavoratori emigrati che rientrino nella Regione per invalidità accertata dai competenti organismi assicurativi, ovvero dopo due anni di assenza, e che versino in stato di bisogno, nonchè degli emigrati che dimostrino di aver trovato un definitivo lavoro subordinato od au tonomo in uno dei Comuni della Regione, oltre al concorso alle spese sostenute per se stessi e per i propri familiari per il viaggio e per il trasporto delle masserizie, viene assicurato un concorso, per una sola volta, per le spese di prima sistemazione che in ogni caso non potrà superare l'importo di £. 300.000. I familiari (il coniuge o i parenti di 1º grado) degli emigrati in altre Regioni od all'estero potranno chiedere alla Regione contri

buti concorsuali per le spese sostenute per il trasporto nei Paesi di
origine delle salme dei propri congiunti.
Le istanze per ottenere i contributi previsti dal presente artico
lo dovranno essere documentate e dovranno essere presentate ai Sindaci
dei Comuni di residenza che con il proprio parere e con ogni altro ele
mento utile di valutazione dovranno trasmettere il 30 giugno ed il 31 ottobre di ogni anno.
La Regione può erogare contributi sino ad un massimo di £.1.000.000
in caso di malattia grave o di ricovero ospedaliero degli emigrati rien
trati in Puglia da non più di un anno e semprechè gli stessi non abbi <u>a</u>
no diritto ad altre forme assistenziali previste da leggi statali.
Approvato con votazione palese all'unanimità.
Art. 5
Ai lavoratori emigrati da almeno 5 anni, che intendano, singolarmen
te o in cooperativa, acquisire, costruire, ricostruire, ampliare la
casa del Comune prescelto al rientro, possono essere assegnati contributi
"una tantum" a fondo perduto nella misura massima del 15% del costo to
tale della realizzazione dell'opera.
Il contributo, che è versato a lavori ultimati, viene erogato solo
se la casa ha le caratteristiche di quelle previste per l'edilizia non
di lusso.
Le domande documentate con il certificato di abitabilità dovranno
pervenire alla Regione entro il 30 aprile di ogni anno.
Non possono ottenere contributi, i lavoratori emigrati che siano
proprietari o abbiano coniuge proprietario di un appartamento.
Approvato con votazione palese all'unanimità.
Art. 6
I figli dei lavoratori emigrati che frequentino la scuola Media
Superiore possono concorrere all'assegnazione di nº40 borse di studio
non Ilintono gomeo di atudi di C 150 000 giaggina

I figli dei lavoratori emigrati che frequentino l'Università pos
sono concorrere all'assegnazione di nº50 borse di studio annuali di
£. 500.000 ciascuna.
Le borse di studio non sono cumulabili con analoghe provvidenze
statali. Teripetin e e e e e e e e e e e e e e e e e e e
Possono aspirare al beneficio tutti gli studenti che si trovino
nelle condizioni previste dalle norme statali in materia, fermo restan
do quanto stabilito dal precedente comma.
I concorsi per l'assegnazione delle borse di studio verrano esple
tati con le modalità che saranno fissate con le procedure di cui al
successivo art.13.
Approvato con votazione palese all'unanimità.
Art. 7
Alle Associazioni maggiormente rappresentative che operino a favo
re degli emigrati pugliesi e delle loro famiglie possono essere eroga
ti contributi finanziari per lo sviluppo dei compiti di istituto (as-
sistenza, formazione sociale e culturale, addestramento professionale,
convegni, ecc.).
I contributi sono erogati sulla base dei programmi preventivamente
presentati entro il 31 ottobre di ogni anno ed esaminati dal Comitato
di cui all'art.11.
Entro il 31 gennaio di ogni anno le Associazioni dovranno presenta
re alla Regione il consuntivo dell'attività svolta nell'anno preceden-
te e documentare l'utilizzo dei fondi messi a disposizione.
Approvato con votazione palese all'unanimità.
Art. 8
Per l'attuazione dei compiti di cui alla presente legge sono isti-
tuiti presso la Giunta regionale, la Consulta regionale dell'emigrazio
ne ed il suo Comitato
Approvato con votazione palese all'unanimità.

.

La Consulta regionale dell'emigrazione è composta da:
a) dieci sindaci, due per provincia, designati dalla sezione ANCI
regionale pugliese;
b) cinque rappresentanti delle organizzazioni e associazioni democra
tiche a carattere nazionale e regionale che operano nella Regione
a favore degli emigrati e delle loro famiglie;
c) cinque emigrati designati unitariamente dalle organizzazioni ed as
sociazioni di cui al precedente punto b);
d) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavorato
ri maggiormente rappresentative in campo nazionale;
e) quattro rappresentanti degli istituti di Patronato e di assistenza
sociale che assistono gli emigrati e le loro famiglie che operano
in campo nazionale ed estero;
f) quattro rappresentanti delle associazioni dei datori di lavoro;
g) un rappresentante dell'Ufficio regionale del lavoro.
g) un rappresentante dell'Ufficio regionale del lavoro. Alla nomina dei membri della Consulta provvede il Consiglio regi <u>o</u>
Alla nomina dei membri della Consulta provvede il Consiglio regio
Alla nomina dei membri della Consulta provvede il Consiglio regionale con voto limitato a sette per i rappresentanti di cui al punto
Alla nomina dei membri della Consulta provvede il Consiglio regio nale con voto limitato a sette per i rappresentanti di cui al punto a); a quattro per i rappresentanti di cui al punto b); a due per quel
Alla nomina dei membri della Consulta provvede il Consiglio regionale con voto limitato a sette per i rappresentanti di cui al punto a); a quattro per i rappresentanti di cui al punto b); a due per quelli di cui ai punti c), d), f), sulla base di designazioni delle Asso
Alla nomina dei membri della Consulta provvede il Consiglio regio nale con voto limitato a sette per i rappresentanti di cui al punto a); a quattro per i rappresentanti di cui al punto b); a due per quel li di cui ai punti c), d), f), sulla base di designazioni delle Asso ciazioni, Enti ed Organizzazioni sopra indicati. I membri della Consulta restano in carica per la durata della le
Alla nomina dei membri della Consulta provvede il Consiglio regionale con voto limitato a sette per i rappresentanti di cui al punto à); a quattro per i rappresentanti di cui al punto b); a due per quelli di cui ai punti c), d), f), sulla base di designazioni delle Associazioni, Enti ed Organizzazioni sopra indicati.
Alla nomina dei membri della Consulta provvede il Consiglio regionale con voto limitato a sette per i rappresentanti di cui al punto a); a quattro per i rappresentanti di cui al punto b); a due per quelli di cui ai punti c), d), f), sulla base di designazioni delle Associazioni, Enti ed Organizzazioni sopra indicati. I membri della Consulta restano in carica per la durata della le gislatura regionale.
Alla nomina dei membri della Consulta provvede il Consiglio regionale con voto limitato a sette per i rappresentanti di cui al punto a); a quattro per i rappresentanti di cui al punto b); a due per quelli di cui ai punti c), d), f), sulla base di designazioni delle Associazioni, Enti ed Organizzazioni sopra indicati. I membri della Consulta restano in carica per la durata della le gislatura regionale. E' membro di diritto della Consulta l'Assessore preposto ai servi
Alla nomina dei membri della Consulta provvede il Consiglio regio nale con voto limitato a sette per i rappresentanti di cui al punto a); a quattro per i rappresentanti di cui al punto b); a due per quelli di cui ai punti c), d), f), sulla base di designazioni delle Associazioni, Enti ed Organizzazioni sopra indicati. I membri della Consulta restano in carica per la durata della le gislatura regionale. E' membro di diritto della Consulta l'Assessore preposto ai servizi sociali con funzioni di Presidente.
Alla nomina dei membri della Consulta provvede il Consiglio regio nale con voto limitato a sette per i rappresentanti di cui al punto à); a quattro per i rappresentanti di cui al punto b); a due per quel li di cui ai punti c), d), f), sulla base di designazioni delle Asso ciazioni, Enti ed Organizzazioni sopra indicati. I membri della Consulta restano in carica per la durata della le gislatura regionale. E' membro di diritto della Consulta l'Assessore preposto ai servi zi sociali con funzioni di Presidente. Le funzioni vicarie sono svolte dal componente anziano.
Alla nomina dei membri della Consulta provvede il Consiglio regio nale con voto limitato a sette per i rappresentanti di cui al punto à); a quattro per i rappresentanti di cui al punto b); a due per quelli di cui ai punti c), d), f), sulla base di designazioni delle Associazioni, Enti ed Organizzazioni sopra indicati. I membri della Consulta restano in carica per la durata della le gislatura regionale. E' membro di diritto della Consulta l'Assessore preposto ai servizi sociali con funzioni di Presidente. Le funzioni vicarie sono svolte dal componente anziano, Le funzioni di Segretario sono svolte da un funzionario della Re-

Ogni qualvolta sia ritenuto utile, il Presidente potrà far parte
cipare ai lavori della Consulta rappresentanti di Amministrazioni ed
Enti interessati agli argomenti posti in esame, senza diritto di vo-
to.
E' approvato con votazione palese all'unanimità.
A december 200 And toward again Art. 11
La Consulta elegge nel suo seno un Comitato composto di otto mem
bri.
Il Presidente della Consulta assume la presidenza del Comitato.
Le funzioni vicarie sono svolte dal membro anziano della Comitato. Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario della Consulta. E' approvato con votazione palese all'unanimità.
Art. 12
La Consulta regionale dell'emigrazione ha i seguenti compiti:
a) studia il fenomeno della emigrazione nella causa e negli effetti
che essa determina nella economia, nella vita sociale della Regio
ne, nelle condizioni di vita e lavoro degli emigrati all'estero e
delle loro famiglie, promuovendo gli opportuni collegamenti con il
Ministero degli Affari Esteri per quanto attiene alle attività di
sua competenza;
b) esprime parere sui piani di programmazione regionale e formula pro
poste in materia di piena occupazione, nella prospettiva del supe-
ramento degli squilibri socio-economici della Regione, del Mezzo-
giorno e dell'intero territorio nazionale;
c) segnala l'opportunità di proporre al Parlamento, ai sensi dell'arti
colo 121 della Costituzione, provvedimenti ed iniziative tendenti
a tutelare i diritti degli emigrati e delle loro famiglie; sugge-
risce la adozione di provvedimenti ed iniziative a tutela degli emi
grati e delle loro famiglie nell'ambito della competenza regionale;
d) segnala l'opportunità di convocare conferenze sui problemi della
emigrazione anche in collegamento con le altre Regioni e col Mini

*

•

٠. ۽	tero degli Affari Esteri; il .941/2007/2007 s 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
. 6	e) formula proposte per la designazione dei rappresentanti degli emi
	grati all'estero e degli emigrati interni, negli Enti ed organismi
	che hanno funzioni o competenze in rapporto ai problemi dell'emi-
	grazione: . 17 de daga etto de di de delle della
) propone iniziative tendenti ad assicurare l'effettivo esercizio dei
	diritti civili e politici da parte dei lavoratori emigrati:
\$	nomina con voto limitato a quattro i membri del Comitato;
ŀ	i) formula proposte al riguardo sull'impiego dei risparmi formati con
	Approvato con votazione palese all'unanimità.
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	Il Comitato propone alla Giunta regionale, su conforme parere della
	onsulta, l'adozione di provvedimenti in ordine a:
. Ā) concorso alle spese di viaggio e al trasporto delle masserizie sost <u>e</u>
٠	nute per sè e per i propri familiari dal lavoratore emigrato che al
	meno dopo un anno di assenza rientri definitivamente nella regione;
į	o) concorso alle spese di prima sistemazione;
) contributi "una tantum" per l'acquisizione, la costruzione, la rico
	struzione e l'ampliamento della casa;
	l) borse di studio per agevolare la frequenza delle scuole secondarie
	superiori e universitarie;
6	e) contributi alle associazioni a favore degli emigrati e loro familia
	ri.
	Entro un mese dal suo insediamento il Comitato proporrà alla Giunta
. j	criteri preferenziali e le modalità con cui dovranno essere disposte
	e provvidenze previste dalla presente legge.
	Approvato con votazione palese all'unanimità.
	Art. 14
	La concessione delle provvidenze e la attuazione delle iniziative

	P
di cui alla presente legge, sono disposte dal Presi	dente della Giunta
regionale o, per sua delega, dall'Assessore compete	
parere della Giunta, sentiti il Comitato e la Consu	
rispettiva competenza.	
Approvato con votazione palese all'unanimità.	The second secon
Art. 15	
Ai componenti della Consulta e del Comitato ad e	the state of the s
dente, è corrisposto un gettone di presenza per ogr	ni seduta nella mi-
sura che sarà fissata dalle norme legislative regio	mali in materia
La Consulta si riunisce una volta ogni trimestr	re e ogni volta che
sia necessario.	
Il Comitato si riunisce non più di quattro volt	te al mese.
Approvato con votazione palese all'unanimità.	-
Art. 16	ega error error error <u>i</u> ergen
Per l'espletamento dei compiti connessi con la	presente legge è
istituito presso l'assessorato al Lavoro, Cooperazi	ione e Servizi Soci
li, l'Ufficio per i problemi dell'emigrazione il cu	ui organico è cost <u>i</u>
tuito da:	
1 Dirigente,	·
2 Funzionari direttivi,	
3 Collaboratori,	<i>a</i>
4 Assistenti.	
Approvato con votazione palese all'unanimità.	
Art. 17	
Agli oneri derivanti dalla attuazione della pre	
fronte per l'anno 1974 mediante l'introduzione nel	
ne della spesa del bilancio delle seguenti variazio	
THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH	
cap, 324/2 - "Fondo clobale per il finanziamento di	
cap. 324/2 - "Fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi regionali:	

(in diminuzione)
cap. 161/bis - "Interventi in favore degli emigrati".
(di nuova istituzione-in aumento)
così articolato:
art. 1 "Studi ed indagini sul fenomeno dell'emigrazione"
L. 15.000.000
art. 2 %Interventi assistenziali per il primo accoglimento nella Regio
ne degli emigrati, contributi per l'assistenza sanitaria e concorso
per spese di trasporto salme"
L. 130.000.000
art. 3 "Contributi per l'acquisizione, la costruzione, la ricostruzio
ne e l'ampliamento della casa da parte dei lavoratori emigrati"
L. 240.000.000
art. 4 "Borse di studio per i figli degli emigrati che frequentino la
scuola media di secondo grado"
L. 60.000.000
art. 5 "Borse di studio per infigli degli emigrati che frequentino la
Università"
L. 25.000.000
art. 6 "Contributi alle associazioni che operano a favore degli emigrati
e loro famiglie"
L. 20.000.000
art. 7 "Spese per il funzionamento della Consulta e del Comitato"
L. 10.000.000
Approvato con votazione palese all'unanimità.
Esaurita la votazione articolo per articolo, il Presidente comunica
all'Assemblea che si deve votare la legge nel suo complesso.
I L. CONSIGLIO REGIONALE
Udita e fatta propria la relazione alla legge;
Preso atto della discussione generale sulla legge;

Sull'esito delle votazioni avvenute in sede di lettura dei sin
goli articoli della legge, con voti unanimi espressi ed accertati
per alzata di mano
DELIBERA COMPANY DELIBERA
di riapprovare, così come riapprova, la legge "Provvidenze in favore
degli emigrati", nel testo che segue, composto di n.17 articoli;
Art. Name to the second of the Art. Name to the second of the seco
La Regione Puglia, in attuazione degli obiettivi enunciati megli
artt. 2,9 e 16 dello Statuto e nei limiti dello stanziamento fissato
dalla presente legge, interviene con provvidenze in favore dei propri
cittadini emigrati per lavoro che rientrino nella Regione, nonchè del
le famiglie di quei lavoratori che continuino a lavorare fuori della
Regione.
Art. 2
L'iniziativa regionale è diretta:
a) a promuovere studi ed indagini sul fenomeno della emigrazione, non
chè la ricerca dei mezzi per contenerlo e per invertirne la tenden
za;
b) ad erogare provvidenze per il primo accoglimento al rientro nella
Regione degli emigrati e a concorrere nelle spese per il trasporto
di salme degli emigrati nei Paesi di origine;
c) a favorire l'acquisizione, la costruzione, la ricostruzione e lo
ampliamento della casa da parte degli emigrati;
d) a favorire la prosecuzione degli studi dei figli degli emigrati
che abbiano completato la scuola d'obbligo;
e) ad erogare contributi in caso di malattia e di ricovero ospedaliero
ove non intervengano altre forme assistenziali;
f) a potenzare l'attività delle associazioni che operano per l'eleva
zione morale e materiale degli emigrati e delle loro famiglie.
Art. 3

L'attività di studio, di documentazione e ricerca è diretta alla rilevazione dei dati e alla raccolta di informazioni presso gli organi dello Stato, Enti pubblici e privati, alla loro sistematica interpreta zione e divulgazione, al fine di determinare i flussi di emigrazione e quelli di rientro nella Regione, la situazione del mercato del lavo ro e gli indirizzi dei piani di programmazione regionale. Alla realizzazione di questa attività la Regione provvede direttamente, attraverso i competenti uffici di Giunta, oppure conferendo specifici incarichi a istituti di ricerca pubblici e privati. Art: 4 Ai lavoratori emigrati che rientrino nella Regione per invalidità accertata dai competenti organismi assicurativi, ovvero dopo due anni di assenza, e che versino in stato di bisogno, nonchè degli emigrati che dimostrino di aver trovato un definitivo lavoro subordinato od au tonomo in uno dei Comuni della Regione, oltre al concorso alle spese sostenute per se stessi e per i propri familiari per il viaggio e per il trasporto delle masserizie, viene assicurato un concorso, per una sola volta, per le spese di prima sistemazione che in ogni caso non potrà superare l'importo di f.300.000. I familiari (il coniuge o i parenti di 1º grado)degli emigrati in altre Regioni od all'estero potranno chiedere alla Regione contributi concorsuali per le spese sostenute per il trasporto nei Paesi di origine delle ssalme dei propri congiunti. Le istanze per ottenere i contributi previsti dal presente artico lo dovranno essere documentate e dovranno essere presentate ai sindaci dei Comuni di residenza che con il proprio parere e con ogni altro elemento utile di valutazione dovranno trasmettere il 30 giugno ed il 31 ottobre di ogni anno. La Regione può erogare contributi sino ad un massimo di £.1.000.000

in caso di malattia grave o di ricovero ospedaliero degli emigrati rien

trati in Puglia da non più di un anno e semprechè gli stessi non abbia
no diritto ad altre forme assistenziali previste da leggi statali.
The state of the s
Ai lavoratori emigrati da almeno 5 anni, che intendano, singolar-
mente o in cooperativa, acquisire, coatruire, ricostruire, ampliare la
casa del Comune prescelto al rientro, possono essere assegnati contri-
buti "una tantum" a fondo perduto nella misura massima del 15% del co-
sto totale della realizzazione dell'opera.
Il contributo, che è versato a lavori ultimati, viene erogato solo
se la casa ha le caratteristiche di quelle previste per l'edilizia non
di lusso,
Le domande documentate con il certificato di abiitabili tà dovranno p
venire alla Regione entro il 30 aprile di gni anno.
Non possono ottenere contributi, i lavoratori emigrati che siano
proprietari o abbiano conjuge proprietario di un appartamento.
Art. 6
I figli dei lavoratori emigrati che frequentino la scuola Media
Superiore possono concorrere all'assegnazione di nº40 borse di studio
per l'intero corso di studi di £.150.000 ciascuna.
I figli dei lavoratori emigrati che frequentino l'Università posso
no concorrere all'assegnazione di nº50 borse di studio annuali di lire
500.000 clascuna.
Le borse di studio non sono cumulabili con analoghe provvidenze
statali,
Possono aspirare al beneficio tutti gli studenti che si trovino nel
le condizioni previste dalle norme statali in materia, fermo restando
quanto stabilito dal precedente comma.
I concorsi per l'assegnazione delle borse di studio verranno esple
tati con le modalità che saranno fissate con le procedure di cui al suc
cessivo art.13.

,

.

ラ

 $\mathbf{G}(\hat{p})$

Art. 7 cer
Alle Associazioni maggiormente rappresentative che operino a favore
degli emigrati pugliesi e delle loro famiglie possono essere erogati
contributi finanziari per lo sviluppo dei compiti di istituto (assisten
za, formazione sociale e culturale, addestramento professionale, conve
gni, ecc.).
I contributi sono erogati sulla base dei programmi preventivamente
presentati entro il 31 ottobre di ogni anno ed esaminati dal Comitato
di cui all'art.11.
Entro il 31 gennaio di ogni anno le Associazioni dovranno presentare
alla Regione il consuntivo dell'attività svolta nell'anno precedente e
documentare: l'utilizzo dei fondi messi a disposizione
Art. 8
Per l'attuazione dei compiti di cui alla presente legge sono isti
tuiti presso la Giunta regionale, la Consulta regionale dell'emigrazio
ne ed il suo Comitato,
Art. 9
La Consulta regionale dell'emigrazione è composta da:
a) dieci sindaci, due peroprovincia, designati dalla sezione ANCI regio
nale pugliese;
.b)cinque rappresentanti delle organizzazioni e associazioni democrati
che a carattere nazionale e regionale che operano nella Regione a
favore degli emigrati e delle loro famiglie;
c) cinque emigrati designati unitariamente dalle organizzazioni ed asso
zioni di cui al precedente punto b);
d) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori
maggiormente rappresentative in campo nazionale;
e) quattro rappresentanti degli Istituti di Patronato e di assistenza
sociale che assistono gli emigrati e le loro famiglie che operano
in campo nazionale ed estero;

f) quattro rappresentanti delle associazioni dei datori di lavoro;
g) un rappresentante dell'Ufficio regionale del lavoro.
Alla nomina dei membri della Consulta provvede il Consiglio regiona
le con voto limitato a sette per i rappresentanti di cui al punto a);
a quattro per i rappresentanti di (cui al punto b); a due per quelli di
cui ai punti c),d),f), sulla base di designazioni delle Associazioni ,
Entired Organizzazioni sopra indicati.
I membri della consulta restano in carica per la durata della legi
slatura regionale.
E' membro di diritto della Consulta l'Assessore preposto ai servi
zi sociali con funzioni di Presidente.
Le funzioni vicarie sono svolte dal componente anziano.
Le funzioni di Segretario sono svolte da un funzionario della Regio
ne.
Art. 10 (3) (3) (4) (4) (4)
Ogni qualvolta sia ritenuto utile, il Presidente potrà far parte-
makeman and the management of the second and the se
cipare ai lavori della Consulta rappresentanti di Amministrazioni ed
Enti interessati agli argomenti posti in esame, senza diritto di voto.
Enti interessati agli argomenti posti in esame, senza diritto di voto.
Enti interessati agli argomenti posti in esame, senza diritto di voto. Art. 11
Enti interessati agli argomenti posti in esame, senza diritto di voto. Art. 11 La Consulta elegge nel suo seno un Comitato composto di otto membri.
Enti interessati agli argomenti posti in esame, senza diritto di voto. Art. 11 La Consulta elegge nel suo seno un Comitato composto di otto membri. Il Presidente della Consulta assume la presidenza del Comitato.
Enti interessati agli argomenti posti in esame, senza diritto di voto. Art. 11 La Consulta elegge nel suo seno un Comitato composto di otto membri. Il Presidente della Consulta assume la presidenza del Comitato. Le funzioni vicarie sono svolte dal membro anziano del Comitato.
Enti interessati agli argomenti posti in esame, senza diritto di voto. Art. 11 La Consulta elegge nel suo seno un Comitato composto di otto membri. Il Presidente della Consulta assume la presidenza del Comitato. Le funzioni vicarie sono svolte dal membro anziano del Comitato. Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario della Consul-
Enti interessati agli argomenti posti in esame, senza diritto di voto. Art. 11 La Consulta elegge nel suo seno un Comitato composto di otto membri. Il Presidente della Consulta assume la presidenza del Comitato. Le funzioni vicarie sono svolte dal membro anziano del Comitato. Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario della Consulta.
Enti interessati agli argomenti posti in esame, senza diritto di voto. Art. 11 La Consulta elegge nel suo seno un Comitato composto di otto membri. Il Presidente della Consulta assume la presidenza del Comitato. Le funzioni vicarie sono svolte dal membro anziano del Comitato. Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario della Consulta. Art. 12
Enti interessati agli argomenti posti in esame, senza diritto di voto. Art. 11 La Consulta elegge nel suo seno un Comitato composto di otto membri. Il Presidente della Consulta assume la presidenza del Comitato. Le funzioni vicarie sono svolte dal membro anziano del Comitato. Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario della Consulta. Art. 12 La Consulta regionale dell'emigrazione ha i seguenti compiti:
Enti interessati agli argomenti posti in esame, senza diritto di voto. Art. 11 La Consulta elegge nel suo seno un Comitato composto di otto membri. Il Presidente della Consulta assume la presidenza del Comitato. Le funzioni vicarie sono svolte dal membro anziano del Comitato. Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario della Consulta. Art. 12 La Consulta regionale dell'emigrazione ha i seguenti compiti: a) studia il fenomeno della emigrazione nella causa e negli effetti che

degli Affari Esteri per quanto attiene alle attività di sua compete <u>n</u>
za; * b) esprime parere sui piani di programmazione regionale e formula propo-
ste in materia di piena occupazione, nella prospettiva del superamento
degli squilibri socio-economici della Regione, del Mezzogiorno e del-
l'intero territorio nazionale;
c) segnala l'opportunità di proporre al Parlamento, ai sensi dell'art.121
della Costituzione, provvedimenti ed iniziative tendenti a tutelare i
diritti degli emigrati e delle loro famiglie; suggerisce la adozione
di provvedimenti ed iniziative a tutela degli emigrati e delle loro
famiglie nell'ambito della competenza regionale;
d) segnala. l'opportunità di convocare conferenze sui problemi dell'emigra
zione anche in collegamento con le altre Regioni e col Ministero degli
Affari Esteri;
e)formula proposte per la designazione dei rappresentanti degli emigrati
all'estero e degli emigrati interni, negli Enti ed organismi che hanno
funzioni o competenze in rapporto ai problemi dell'emigrazione;
f)propone iniziative tendenti ad assicurare l'effettivo esercizio dei
diritti civili e politici da parte del lavoratori emigrati;
g)nomina con voto limitato a quattro i membri del Comitato;
h) formula proposte al riguardo sull'impåego dei risparmi førmati con
le rimesse dei lavoratori emigrati.
Apt. 13
Il Comitato propone alla Giunta regionale, su conforme parere del
la Consulta, l'adozione di provvedimenti in ordine a:
a) concorso alle spese di viaggio e al trasporto delle masserizie soste
nute per sè e per i propri familiari dal lavoratore emigrato che al-
meno dopo un anno di assenza rientri definitivamente nella regione;
b) concorso alle spese di prima sistemazione;

c) contributi "una tantum" per l'acquisizione, la costruzione, la rico

struzione e l'ampliamento della casa;
d) borse di studio per agevolare la frequenza delle scuole secondarie
Superiori e universitarie: (
e) contributi alle associazioni a favore degli emigrati e loro familia
ri.
Entro un mese dal suo insediamento il Comitato proporrà alla Giunta
i criteri preferianziali e le modalità con cui dovranno essere disposte
le provvidenze previste dalla presente legge:
. n. 1888 i 2000 - Antil 14 1000 n. s 1000 yensisti - n s 120
La concessione delle provvidenze e la attuazione delle iniziative
di cui alla presente legge, sono disposte dal Presidente della Giunta
regionale o, per sua delega, dall'Assessore competente, su conforme pa
rere della Giunta, sentiti il Comitato e la Consulta per quanto di ri-
spettiva competenza. A lan la
2000 0 , 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Art. 15 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ai componenti della Consulta e del Comitato ad eccezione del Presi
dente, è corrisposto un gettone di presenza per ogni seduta nella misu
ra che sarà fissata dalle norme legislative regionali in materia.
-
ra che sarà fissata dalle norme legislative regionali in materia.
ra che sarà fissata dalle norme legislative regionali in materia. La Consulta si riunisce una volta ogni trimestre e ogni volta che
ra che sarà fissata dalle norme legislative regionali in materia. La Consulta si riunisce una volta ogni trimestre e ogni volta che sia necessario.
ra che sarà fissata dalle norme legislative regionali in materia. La Consulta si riunisce una volta ogni trimestre e ogni volta che sia necessario. Il Comitato si riunisce non più di quattro volte al mese.
ra che sarà fissata dalle norme legislative regionali in materia. La Consulta si riunisce una volta ogni trimestre e ogni volta che sia necessario. Il Comitato si riunisce non più di quattro volte al mese. Art. 16
ra che sarà fissata dalle norme legislative regionali in materia. La Consulta si riunisce una volta ogni trimestre e ogni volta che sia necessario. Il Comitato si riunisce non più di quattro volte al mese. Art. 16 Per l'espletamento dei compiti connessi con la presente legge è
ra che sarà fissata dalle norme legislative regionali in materia. La Consulta si riunisce una volta ogni trimestre e ogni volta che sia necessario. Il Comitato si riunisce non più di quattro volte al mese. Art. 16 Per l'espletamento dei compiti connessi con la presente legge è istituito presso l'assessorato al Lavoro, Cooperazione e Servizi Socia
ra che sarà fissata dalle norme legislative regionali in materia. La Consulta si riunisce una volta ogni trimestre e ogni volta che sia necessario. Il Comitato si riunisce non più di quattro volte al mese. Art. 16 Per l'espletamento dei compiti connessi con la presente legge è istituito presso l'assessorato al Lavoro, Cooperazione e Servizi Socia li, l'Ufficio per i problemi dell'emigrazione il cui organico è costi-
ra che sarà fissata dalle norme legislative regionali in materia. La Consulta si riunisce una volta ogni trimestre e ogni volta che sia necessario. Il Comitato si riunisce non più di quattro volte al mese: Art. 16 Per l'espletamento dei compiti connessi con la presente legge è istituito presso l'assessorato al Lavoro, Cooperazione e Servizi Socia li, l'Ufficio per i problemi dell'emigrazione il cui organico è costituito da:
ra che sarà fissata dalle norme legislative regionali in materia. La Consulta si riunisce una volta ogni trimestre e ogni volta che sia necessario. Il Comitato si riunisce non più di quattro volte al mese. Art. 16 Per l'espletamento dei compiti connessi con la presente legge è istituito presso l'assessorato al Lavoro, Cooperazione e Servizi Socia li, l'Ufficio per i problemi dell'emigrazione il cui organico è costituito da: 1 Dirigente,

110.000.000			,	********
***************************************	IL VICE	PRESIDENTE	DEL	CONSIGLIO
		Augelli		
I CONSIGNIERI SEGRETARI			,,,,,,,	***************************************
Laera - Ventura				
		*		
P####. 181. #751				,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				///
			,	×4-4464
•••••				
				-1-11/
				//
	V * *	······································	//111	
.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				***********************
	17-4	1		*
	•••		******	

			/	

2